

**ATTO N. 763/BIS**

---

**Relazione della II Commissione Consiliare Permanente**

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Relatore di maggioranza Presidente Gianfranco Chiacchieroni  
Relatore di minoranza Consigliere Alfredo De Sio

*(Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno)*  
*(Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno)*

SUL


***D***ISEGNO DI LEGGE

**“Ulteriore integrazione della legge regionale 27/12/2006, n. 18  
Legislazione turistica regionale)”**

---

*Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 9 marzo 2012*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 9 marzo 2012*



**COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 9 marzo 2012 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 763 ed ha espresso a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sul testo emendato.

Ha deciso altresì di nominare quali relatori al Consiglio per la maggioranza il Presidente Gianfranco Chiacchieroni e per la minoranza il Consigliere Alfredo De Sio. Inoltre Ha autorizzato lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno e ha deciso unanimemente di richiedere l'iscrizione dell'atto stesso all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18;

VISTA la l.r. n. 20/2008, in particolare l'articolo 3 , comma 2;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, adottato con propria deliberazione n. 175 del 20 febbraio 2012, concernente: “Ulteriore integrazione della legge regionale 27/12/2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21/02/2012 e assegnato in pari data in sede redigente alla competenza della II Commissione consiliare permanente ed al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento interno (ATTO N. 763);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso in data 8 marzo 2012;

ATTESO altresì che il parere del Consiglio delle autonomie Locali è stato acquisito agli atti della Commissione in data 9 marzo 2012;


VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione consiliare sul disegno di legge medesimo, illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Gianfranco Chiacchieroni e per la minoranza dal Consigliere Alfredo De Sio (ATTO N. 763/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;

*con votazione sull'unico articolo di cui  
consta la legge che ha registrato ... voti  
favorevoli, ... voti contrari e ... voti di*



*astensione, espressi nei modi di legge dai  
... Consiglieri presenti e votanti*

**DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: “Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)”, composta di n. 1 articolo nel testo che segue:

| TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE  | TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  |
|--|---|
| Articolo 1<br>(Integrazione dell'art. 2)   | Art. 1<br>(Integrazione dell' <b>articolo</b> 2)  |
| 1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è <del>inserito</del> il seguente:<br><i>“4-ter. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale.”.</i> | 1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è <b>aggiunto</b> il seguente:<br><i>“4-ter. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. <b>Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.”.</b></i> |